

## LA GIUNTA COMUNALE

### CONSIDERATO che:

-l'imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone l'entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

-l'applicazione dell'IMU è regolata dagli articoli 8 e 9 del d.lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, cui il decreto legge 201/2011 fa rinvio;

-l'art 5, comma 5 del D.Lgs 504/92 dispone che " per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

- l'art 36, comma 2 della legge n. 248/2006 sanciscono che " un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;

**RICHIAMATA** la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito la IUC – Imposta unica comunale ed in particolare i commi 669 e 675 relativi al presupposto impositivo ( fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale , are scoperte e aree edificabili) e alla base imponibile in base all'art 13 del D.l. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011 e art 5 D.Lgs n. 504/92;

**VISTO** l'art. 18, comma 4 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2014 che stabilisce tra l'altro : *"...Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta Comunale, con propria delibera, determina periodicamente, per zone omogenee, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune...."*

**VISTO** altresì l'art. 36, comma 1 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2014 che stabilisce: *" La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m."*;

**CONSIDERATO**, pertanto, che la determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ha il fine semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, che debbono provvedere autonomamente alla liquidazione dell'imposta dovuta per il corrente anno impositivo, precisando così come previsto nel regolamento sopra citato che qualora il contribuente abbia dichiarato o versato l'imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe all'applicazione dei valori di riferimento predeterminati a quest'ultimo non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.

**VISTA** la relazione tecnica relativa ai valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili stilata dal tecnico Arch Stefania Bettini con i seguenti allegati:

- Tabellina valori;
- Cartografia;

**RITENUTO** opportuno, per le considerazioni sopra espresse dover determinare per l'anno 2014 i valori di riferimento ai fini IMU/TASI delle aree fabbricabili specificati per zona, così come riportati nella tabellina valori allegata alla relazione tecnica che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/200 e s.i.m;

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Per quanto in premessa:

**1) DI DETERMINARE** per l'anno d'imposta 2014 i valori di riferimento ai fini IMU/TASI delle aree fabbricabili specificati per zona, così come riportati nella tabellina valori allegata alla relazione tecnica, richiamata in premessa, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ;

**2) DI DARE ATTO** che la determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ha il fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio e di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, che debbono provvedere autonomamente alla liquidazione dell'imposta dovuta per il corrente anno impositivo, precisando così come previsto nel regolamento sopra citato che qualora il contribuente abbia dichiarato o versato l'imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe all'applicazione dei valori di riferimento predeterminati a quest'ultimo non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.

**3) DI DARE** indirizzo all'ufficio tributi, nel caso di accertamento del valore delle aree fabbricabili ai fini ICI/IMU su annualità pregresse, di utilizzare la tabella di riferimento approvata con il presente atto applicando le maggiorazioni sotto riportate in considerazione del fatto che nel tempo i valori delle aree sono diminuiti:

- Anno 2009: +14%;
- Anno 2010: +14%;
- Anno 2011: +14%;
- Anno 2012: +10%;
- Anno 2013: +7%;

**4) DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, con separata favorevole unanime votazione.